



16107/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Fr. 16/10/14

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

GARIBOLDI CARACIVITO  
DELLA CURATELA DEL FALL.  
OGGETTO  
del 10/10/14

\*FALLIMENTO E  
ISTITUTI AFFINI

Ud. 10/06/2014 - CC

R.G.N. 9803/2012

non 16107

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9803-2012 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DEL SIG.

titolare dell'impresa individuale in  
persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentata e difesa dall'avvocato  
giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA  
presso lo studio dell'avvocato  
rappresentato e difeso dall'avvocato  
giusta procura speciale in calce al

controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

SOCIETA

SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 246/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI del 24.1.2012, depositata il 07/03/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;  
udito per il controricorrente l'Avvocato che si oppone alla trattazione del presente ricorso, con il ricorso n. 28903/2012 per mancanza oggettiva e connessiva; nel resto si riporta agli scritti.

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9803/12 proposto dal fallimento di  
nei confronti di Cassetta Antonio il Consigliere relatore ha  
depositato la relazione che segue:

*"Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:*

**RILEVATO**

*Che la Curatela fallimentare di Cassetta Antonio ha proposto ricorso per  
Cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza n. 246/11 pronunciata  
dalla Corte di appello di Bari con la quale veniva accolto il reclamo ex art. 18  
l.fall. proposto da e veniva revocato il fallimento;*

*che la Corte territoriale ha sostenuto in primo luogo, che la curatela avesse  
addotto in sede di reclamo elementi ulteriori alla cognizione del primo giudice e  
sui quali non si era compiuta alcuna istruttoria; in secondo luogo che le  
operazioni espletate a seguito della cancellazione dal registro delle imprese,  
quali il pagamento di debiti pregressi o la presenza su un sito internet del  
marchio, non potessero essere considerate sufficienti ai fini dimostrazione della  
continuazione dell'attività ai sensi dell'art. 10 l.fall. per la declaratoria del  
fallimento;*

*che ha resistito con controricorso*

**OSSERVA**

*Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 18  
l.fall. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c..*

*Il fallimento ricorrente sostiene a tal riguardo che nel giudizio di impugnazione*

avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la riforma dell'art. 18 l.fall. ha ridenominato tale mezzo come "reclamo", in luogo del precedente "appello", che è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello dagli artt. 342, 345 c.p.c., da cui ne consegue che il debitore, quand'anche non costituito davanti al tribunale può indicare anche per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Il motivo appare infondato.

A nulla rileva la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, giacchè, come il giudice d'appello afferma nella sentenza, le circostanze dedotte dalla curatela per la prima volta in sede di reclamo, quand'anche fossero state prese in considerazione, non avrebbero fornito la prova che il [redacted] avesse proseguito realmente l'attività (nel senso di attività economica organizzata) della impresa individuale pur dopo la sua cancellazione, dal momento che sarebbe stata necessaria apposita e puntuale istruttoria che invece non è stata espletata.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l.fall. e dell'art. 2082 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.. dal momento che la Corte non ha tenuto in considerazione che le attività compiute dal [redacted] potessero essere legittimamente interpretate come prosecutive dell'attività d'impresa.

Anche questo motivo appare infondato e per certi versi inammissibile.

Non si ravvisa, infatti, nella impugnata sentenza, il vizio di omessa motivazione dal momento che le attività prese in considerazione dalla Corte d'appello sono

ampiamente e motivatamente esaminate e ritenute non idonee a dimostrare la continuazione dell'attività d'impresa in quanto non costituenti operazioni tali da rivelarsi come manifestazioni di un'attività economica, sia pure svolta esclusivamente in funzione della disgregazione dell'azienda (Cass. 15716/00).

A tale proposito la Corte distrettuale ha osservato che: "è chiaro che pagare debiti scaduti non è svolgimento di alcuna attività d'impresa in sé considerata - e cioè, se contemporaneamente il pagamento non sia finalizzato a gestire sul fronte finanziario un'attività economica corrente - quanto piuttosto a evitare azioni esecutive in danno (...). Ma egualmente poco significativo è anche il secondo elemento, rappresentato dal fatto che il [ ] abbia mantenuto su un sito internet il "brand" della sua ditta individuale [ ] accanto a quello della società [ ] i suo figlio, per propagandare la vendita di veicoli industriali".

E' utile, sul punto, richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte la quale afferma che, ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 legge fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. (Cass. 4455/01)

Pertanto, nel caso di specie, in presenza di sufficiente e adeguata motivazione della corte d'appello che si è pronunciata sulle circostanze addotte dalle parti, ogni ulteriore esame investente il merito è precluso a questa Corte.

Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma, 03.04.2014

Il Cons. Relatore"

Vista la memoria del ricorrente;

rilevato che non sussistono le condizioni per la trattazione congiunta del presente procedimento con quello n. 28903/12;


considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna del fallimento al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il fallimento al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2800 ,00 oltre euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed oltre accessori di legge.

Roma, 10/06/14

Il Presidente  
*[Handwritten Signature]*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 14 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Luise PASSINETTI

*[Handwritten Signature]*

Fallimenti e Società.it